



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1394 dell'anno 2014, proposto da: Pubblialifana S.r.l. e Anacap-Associazione Nazionale Concessionari Enti Locali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Dicuonzo, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale - Is. G3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romano;

contro

Comune di Dragoni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mastroianni, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Sanfelice n. 33, presso lo studio legale associato Jurisconsulting;

nei confronti di

Gosaf S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Italo Rocco, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Duomo n. 61, presso lo studio dell'avv. Biagio Matera;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

ASMEL Consortile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al viale A. Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Abbamonte;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Comunale di Dragoni n. 3 del 10.1.2014, avente ad oggetto “*affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi Ici/Imu e Tarsu-Tia/Tares e riscossione coattiva delle entrate comunali*”, pubblicata all'Albo Pretorio in data 16.1.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Dragoni e della Gosaf S.p.A.;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* spiegato dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

PREMESSO quanto esposto nel ricorso introduttivo proposto dalla Pubblialifana srl, notificato a mezzo posta tra il 21 e il 26 febbraio 2014 e depositato il successivo 11 marzo;

PREMESSO, altresì, quanto esposto nell'atto di intervento *ad opponendum* (notificato il tra il 18 aprile e il 22 luglio 2014, e depositato l'11 aprile 2014), spiegato dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l.;

RILEVATO che il ricorso è dichiaratamente incentrato sull'impugnazione della delibera n. 3 del 10.1.2014, avente ad oggetto l'“*affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi Ici/Imu e Tarsu-Tia/Tares e riscossione coattiva delle entrate comunali?*” (pubblicata all'Albo Pretorio in data 16.1.2014), con la quale la Giunta Comunale di Dragoni, sulle premesse che il Comune fosse già associato alla ASMEL Consortile s.c. a r.l. (costituita “*per operare come Stazione Appaltante e Centrale di Committenza per conto della base associativa?*”, raggruppante oltre 1500 enti locali di tutta Italia), e che quest'ultima avesse indetto una “*procedura di selezione ai sensi dell'art. 30 del Decr. Leg.vo 163/2006, per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ICI/IMU e TARSU-TIA/TARES e riscossione coattiva delle entrate degli enti soci ASMEL?*”, per cui sarebbe stato possibile “*utilizzare la convenzione stipulata da quest'ultima con il Concessionario?*” e, quindi, per il Comune “*scegliere il Concessionario nell'ambito dei tre aggiudicatari previsti?*”, ha deliberato, tra l'altro, “*di aderire alla citata convenzione ASMEL e di sottoscrivere l'ordinativo contrattuale allegato, con la società Gosaf spa per la concessione dei servizi di accertamento ICI/IMU-TARSU/TIA/TARES e riscossione coattiva delle entrate comunali?*”, nonché di approvare a tal fine “*la scheda informativa di gara...; il capitolato d'oneri recante le caratteristiche e le modalità organizzative della gestione, a garanzia del buon funzionamento dei servizi...; l'ordinativo contrattuale di affidamento della concessione per la gestione quinquennale dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali...?*”;

RILEVATO che i motivi articolati in ricorso, (1- “*violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, del Decr. Leg.vo n. 247/2000 - incompetenza dell'organo?*”; 2- “*violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del Decr. Leg.vo n. 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del Decr. Leg.vo n. 446/97 – violazione e falsa applicazione dell'art.*

33, *Comma 3 bis, Decr. Leg.vo 163/2006 e dell'art. 23, comma 4, del Decr. Leg.vo n. 201/2011 – eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento*”; 3- *“violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 610 della legge n. 147/2013 – eccesso di potere per errore nei presupposti”*), sono diretti, per un verso ad affermare la competenza del Consiglio Comunale, in luogo della Giunta, a deliberare l'adesione alla convenzione promossa dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l., nonché a sostenere l'infondatezza dell'asserita impossibilità di concedere un'ulteriore proroga in favore del precedente concessionario; ma sono per altro verso diretti a contestare la stessa possibilità di optare per tale adesione (essendo, in particolare, poste contestazioni circa la qualificabilità di ASMEL Consortile s.c. a r.l. quale *“centrale di committenza”*, sul presupposto che essa non sarebbe un soggetto pubblico, né un *“organismo di diritto pubblico”*) e le modalità con le quali la ASMEL Consortile s.c. a r.l. era pervenuta all'individuazione del concessionario;

CONSIDERATO che le proposte doglianze hanno investito direttamente non solo la posizione del Comune di Dragoni, in relazione alla sua scelta di aderire alla convenzione promossa dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l.; ma soprattutto l'attività posta in essere da quest'ultima quale centrale di committenza (essendone contestata la posizione di Autorità emanante gli atti della procedura concorsuale che ha portato all'individuazione della Gosaf spa quale concessionario; illegittimità a sua volta – nella prospettazione di parte ricorrente – suscettibile di riverberarsi sulla citata delibera n. 3/2014 della Giunta Comunale di Dragoni e fondante la richiesta di annullamento di questa), per cui, in tale veste, avrebbe dovuto indiscutibilmente essere intimata in giudizio unitamente al Comune di Dragoni e alla controinteressata Gosaf spa onde poter far valere le proprie ragioni in rituale contraddittorio (atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe stato suscettibile di arrecare un effettivo e immediato pregiudizio ai propri interessi);

CONSIDERATO che, a ben vedere, con il secondo motivo di ricorso il presente gravame risulta esteso (poiché, seppure manca una esplicita richiesta di annullamento, comunque dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio è desumibile un'implicita istanza a questo giudice di esprimersi in proposito) anche agli atti della citata gara posti in essere dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l., essendone chiaramente contestata la legittimità ed essendo l'eventuale sussistenza dei vizi dedotti decisiva ai fini della verifica di legittimità da operare sulla delibera n. 3/2014 della Giunta Comunale di Dragoni;

CONSIDERATO che, non essendovi stata tale rituale intimazione all'Asmel Consortile come parte necessaria principale e non come controinteressata, e non potendo la relativa omissione essere surrogata dall'intervento *ad opponendum* spiegato in un momento successivo appunto dalla ASMEL Consortile s.c. a r.l., conformemente alla specifica eccezione comunque sollevata da questa in sede di intervento, il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per essersi verificata la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 41 co. 2 cpa;

CONSIDERATO, invece, quanto agli altri motivi di ricorso, che entrambi sono infondati, posto che non è ravvisabile la dedotta competenza del Consiglio Comunale (essendosi trattato, nella specie, di attività di mera gestione, posta in essere sul presupposto della - incontestata - già precedentemente avvenuta associazione del Comune di Dragoni alla ASMEL); e che l'asserita impossibilità di concedere ulteriori proroghe al precedente concessionario non risulta essere stata la ragione unica e determinante dell'assunzione della delibera n. 3/2014 (visto anche che il riferimento a tale aspetto è inserito soltanto tra le premesse della detta delibera);

CONSIDERATO che la peculiarità della vicenda rende opportuno compensare le spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Pubblialifana S.r.l. e dalla Anacap-Associazione Nazionale Concessionari Enti Locali, così provvede:

- 1) respinge, siccome infondati, il primo ed il terzo dei motivi articolati;
- 2) dichiara inammissibile per intervenuta la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 41 co. 2 cpa, il secondo dei motivi articolati;
- 3) compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)